



# COMUNE DI CIMOLAIS

PROVINCIA DI PORDENONE

ORDINANZA SINDACALE N. 6/2014	OGGETTO	▪ <b>SALCIO, PULIZIA E DECORO DEL TERRITORIO COMUNALE</b>
DATA 20.06.2014 PROT. N.1878		

IL SINDACO

CONSIDERATO che alcuni prati limitrofi all'abitato, risultano versare in condizioni di incuria ed abbandono;

Che aree degradate o terreni incolti, soprattutto quelle poste in prossimità di civili abitazioni, strade comunali e vicinali, o prospicienti su spazi ed aree pubbliche, scarpate, determinano problemi di decoro del centro urbano;

VISTO il "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2001;

VISTO l'Art. 47 – "**Pulizia delle aree private e terreni non edificati**" del suddetto Regolamento che testualmente recita:

**I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo **all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre**, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, vipere ecc.

RITENUTO sussistano motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

DATO ATTO che per le violazioni alle disposizioni che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni, a cui non sia stata data nei termini stabiliti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art.54 comma4, del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 e del disposto di cui all'art.21/ter della legge 241/1990;

VISTI gli art.29, 30 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada ) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTI gli artt. 50 e 54 comma 4, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di terreni limitrofi all'abitato di provvedere

Alla pulizia e manutenzione delle aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati;

I proprietari, ovvero coloro a che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

All'interno del perimetro urbano, con due distinti interventi da eseguirsi il primo entro il **15 luglio**, e il secondo entro il **10 agosto** – i proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere a effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio e/o lesivo del decoro urbano, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo incendi.

Sfalcio o pascolo dei prati esterni al perimetro urbano - almeno una operazione nella stagione estiva entro e non oltre il 10 agosto di ogni anno;

Taglio degli arbusti e delle sterpaglie, cresciute anche impropriamente, nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;

Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

#### AVVERTE

Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 51,65 (cinquantuno/65) a € 309,87 (trecentonove/87);

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio. In conseguenza, quindi, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati e ricorrendo se del caso all'assistenza della Forza Pubblica, si accederà ai fondi privati per eseguire lo sfalcio o altro intervento coattivo, addebitando i costi e/o le spese relative a carico dei proprietari.

#### DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune di Cimolais;
- Trasmessa: alla Prefettura di Pordenone, alla Stazione dei Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Le forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Cimolais, 20 giugno 2014



IL SINDACO

Borsatti Fabio

*Borsatti Fabio*